

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2018

524/2018/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1038^a riunione del 23 ottobre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/2006);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2009);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto-legge 208/2008);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante

- “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/2006 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante “Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: Direttiva trasparenza fatturazione);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr” e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 271/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 29/2014/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 379/2014/S/idr (di seguito: deliberazione 379/2014/S/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 481/2014/S/idr (di seguito: deliberazione 481/2014/S/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2016, 194/2016/R/idr (di seguito: deliberazione 194/2016/R/idr);
 - l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia

di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);

- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza della Corte Costituzionale 335/2008).

FATTO:

1. Con deliberazione 29/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di tre gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico), ha effettuato, nei giorni 24, 25, 26 e 27 marzo 2014, una verifica ispettiva presso Acqualatina S.p.a. (di seguito: Acqualatina o società), gestore del SII dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 4 Latina.
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 379/2014/S/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Acqualatina, un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII, al rispetto delle norme sulla trasparenza dell’attività di fatturazione nonché all’applicazione dei corrispettivi per il servizio di depurazione e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
4. Con nota dell’8 settembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 24393), la società ha presentato istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento il 16 settembre 2014 (prot. Autorità 25234), nonché contestuale istanza di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio dell’Autorità. Con la medesima nota, la società ha, altresì, formulato una proposta di impegni, dichiarata successivamente inammissibile dall’Autorità con deliberazione 481/2014/S/idr, con conseguente prosecuzione del procedimento sanzionatorio ordinario, in quanto non risultavano cessate le condotte contestate ed in quanto l’impegno proposto era finalizzato alla mera attuazione di adempimenti già puntualmente disciplinati dalla regolazione.
5. Con nota del 12 settembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 24844), la società ha chiesto di essere sentita in audizione dinanzi al responsabile del procedimento.
6. Con nota del 3 ottobre 2014 (acquisita con prot. Autorità 27003), la società ha presentato una memoria difensiva.
7. In data 19 novembre 2014 si è svolta l’audizione dinanzi al responsabile del procedimento, in esito alla quale la società ha depositato un’ulteriore memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 33494 del 20 novembre 2014), successivamente integrata con nota del 5 dicembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 35454).
8. Con nota del 13 marzo 2018 (prot. Autorità 8929), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

9. Con successiva nota del 26 aprile 2018 (acquisita con prot. Autorità 13967), Acqualatina ha presentato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
10. In data 12 luglio 2018 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio, nel corso della quale Acqualatina ha presentato una memoria conclusiva (acquisita con prot. Autorità 21244).
11. Con nota del 12 ottobre 2018 (acquisita con prot. Autorità 29043) la società ha documentato l'avvenuta restituzione della componente di quota fissa della tariffa di depurazione addebitata agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE MTT

Contesto normativo

12. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII o anche di uno dei suoi segmenti, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, comprensiva di quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata delle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimenti trasmessi.
13. In particolare, la predetta determinazione 2/2012 TQI prevede, tra l'altro, che il gestore:
 - indichi nella sezione 7 “Dati di pianificazione” i dati richiesti con riferimento all'ATO corrente, tra i quali i dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 contenuti nel più recente documento di pianificazione (punto 3.4.1 - ModAto del FileAto);
 - riporti nella voce “Uso infrastrutture di terzi” i valori dei corrispettivi (canoni, rimborso rata mutui, ecc.) pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture attinenti ai servizi idrici (punto 3.4.2 - ModCo del FileAto).
14. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha successivamente introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per determinare le tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore teta (θ) da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all'Ente di governo dell'ambito il compito di formulare all'Autorità la proposta dell'aggiornamento tariffario.
14. L'articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, ha disposto l'applicazione “fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti” de “le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente”.
15. L'articolo 1, comma 1, del MTT, ha definito gli Altri corrispettivi ai proprietari (ACp) come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del

rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture.

16. L'articolo 34, comma 1, del MTT, ha definito la componente a copertura degli altri costi operativi come la somma di varie "voci di pianificazione", tra le quali rientra il saldo conguagli e penalizzazioni, come approvato dall'Ente competente entro aprile 2012.
17. L'articolo 4, comma 4, della deliberazione 271/2013/R/idr, ha previsto, inoltre, che, "ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione".

Contestazioni

18. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell'analisi dei documenti acquisiti nella medesima sede, l'Autorità, con la deliberazione 379/2014/S/idr, ha contestato ad Acqualatina che:
 - i. in violazione dell'articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, aveva aggiornato in data 29 gennaio 2013 (con decorrenza 1 gennaio 2013), la tariffa applicata nel 2012, nonostante la tariffa da applicare agli utenti, comprensiva di tale aggiornamento, non fosse stata approvata dall'Ente d'Ambito in data antecedente l'approvazione della deliberazione 585/2012/R/idr ma in data successiva, ovvero il 19 aprile 2013, con la delibera n. 3 (punto 2.2 della *check list*);
 - ii. in violazione dell'articolo 34, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModAto del FileAto, aveva valorizzato alla voce "saldo conguagli e penalizzazioni" per gli anni 2012 e 2013 rispettivamente gli importi di euro 4.500.000 e euro 3.415.711 senza l'apposita prescritta approvazione dell'Ente d'Ambito (punto 3.9 della *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, aveva indicato nel foglio ModCo del FileAto, con riferimento al canone di concessione, somme solo in parte destinate a copertura dei corrispettivi pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture attinenti ai servizi idrici (punto 3.6 della *check list*).

Argomentazioni di Acqualatina in merito alla violazione sub i)

19. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, la società ritiene di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
20. Acqualatina ha, anzitutto, sostenuto che l'aggiornamento tariffario disposto il 29 gennaio 2013, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, trae giustificazione dalle previsioni del Piano d'Ambito, dapprima adottato nel 2002 e successivamente aggiornato nel 2006 e nel 2011 (con deliberazione n. 3 del 11 novembre 2011) e, infine, nel 2012 (con deliberazione n. 4 del 28 giugno 2012, che confermava – tra gli altri – gli allegati 1-9 alla precedente citata deliberazione n. 3 del 2011, emendandoli solo da alcuni errori materiali).
21. Il citato Piano d'Ambito conterrebbe, in particolare, l'approvazione della tariffa applicata dal gestore del SII a decorrere dal 1 gennaio 2013 e, in quanto antecedente l'adozione della deliberazione 585/2012/R/idr, la condotta della società non avrebbe costituito violazione della regolazione dell'Autorità. La società ha, inoltre, rilevato che all'esito dell'approvazione da parte dell'Ente d'Ambito, la tariffa 2013 applicabile è risultata superiore alla tariffa 2013 provvisoria applicata in seguito al citato provvedimento n. 3 del 2011. Le medesime argomentazioni si rinvencono altresì nella nota allegata alla citata memoria del 3 ottobre 2014 (allegato n. 4) redatta dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'Ente d'Ambito territoriale Ottimale "Lazio meridionale – Latina".
22. Acqualatina ha, successivamente, ribadito le proprie ragioni nella citata nota del 5 dicembre 2014, asserendo la doverosità dell'adempimento rispetto alle previsioni del Piano d'Ambito e dell'Ente d'Ambito, quest'ultimo soggetto competente all'adozione della tariffa e della sua articolazione.
23. Le medesime argomentazioni difensive sopra esposte sono state ribadite da ultimo nella memoria conclusiva del 26 aprile 2018.

Valutazione delle argomentazioni di Acqualatina in merito alla violazione sub i)

24. Le argomentazioni difensive espresse dalla società non possono trovare accoglimento.
25. Anzitutto, giova ribadire che, a far data dal 2012, la regolazione tariffaria in materia di SII, così come l'approvazione delle tariffe applicabili nel singolo anno t, sono rimesse dal legislatore in via definitiva all'Autorità, la quale in via transitoria ha definito apposito metodo tariffario (MTT) per le annualità 2012-2013. Prima di allora, la competenza a definire la tariffa era attribuita dal medesimo legislatore agli Enti d'Ambito, puntualmente individuati dal singolo legislatore regionale. Presupposto per l'esercizio di tale potere tariffario, prima in capo agli Enti d'Ambito e successivamente all'Autorità, era ed è tuttora l'adozione dell'atto di pianificazione fondamentale, il Piano d'Ambito, recante – tra gli altri – la pianificazione tariffaria del SII relativa all'intera durata della gestione del medesimo (Piano economico finanziario).

26. L'esistenza di un Piano d'Ambito e di un Piano economico finanziario recante la previsione della variazione annuale della tariffa reale media (TRM) e la constatazione che, prima dell'entrata in vigore del MTT, il gestore variasse annualmente i corrispettivi applicati agli utenti in proporzione alla predetta variazione annuale della TRM, di per sé costituisce solo il presupposto preliminare dell'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 6 della deliberazione 585/2012/R/idr, ma non sufficiente all'assolvimento degli obblighi ivi posti.
27. L'art. 6 della deliberazione 585/2012/R/idr consentiva, infatti, l'aggiornamento tariffario al verificarsi di un presupposto ulteriore, ovvero l'adozione in data antecedente l'approvazione del MTT (28 dicembre 2012) da parte dell'Ente d'Ambito di uno specifico provvedimento di puntuale approvazione della tariffa da applicare agli utenti per l'anno 2013; tale provvedimento, nel caso di specie, era stato invece adottato dall'Ente d'Ambito solo con delibera del 19 aprile 2013 (non potendosi, tra l'altro, equiparare a tale provvedimento la delega accordata con la convenzione al gestore a effettuare l'aggiornamento automatico delle tariffe, poiché tale meccanismo evidentemente difetta della richiesta determinazione da parte dell'Ente d'Ambito dei corrispettivi da applicare effettivamente agli utenti).
28. In particolare, quando l'art. 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr rinvia alle determinazioni degli Enti d'Ambito (precedenti, in particolare alla lett. a), o successive, in particolare sub lett. b) non si riferisce evidentemente agli atti di pianificazione preesistenti al 28 dicembre 2012 ma, in entrambe le fattispecie di cui alle lettere a) e b) della disposizione, ad appositi provvedimenti amministrativi di approvazione della tariffa applicabile da parte dell'Ente d'Ambito.
29. La società, immediata destinataria delle prescrizioni regolatorie, prima di procedere all'aggiornamento tariffario, avrebbe dovuto attendere che l'Ente d'Ambito determinasse con apposito provvedimento la tariffa applicabile nel 2013 (ovvero la deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 del 19 aprile 2013), in conformità alle previsioni del metodo tariffario transitorio e solo allora avrebbe potuto variare i corrispettivi applicati all'utenza (nelle more dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità).
30. Pertanto la società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, avendo applicato l'incremento 2013 della TRM, nonostante la tariffa da applicare agli utenti, comprensiva di tale aggiornamento, non fosse stata definitivamente approvata dall'Ente d'Ambito in data antecedente l'approvazione della deliberazione 585/2012/R/idr, ma solo in data 19 aprile 2013 con la delibera di approvazione del moltiplicatore tariffario. Tuttavia, rileva in senso favorevole all'esercente la circostanza che il provvedimento di approvazione tariffaria adottato dall'Ente d'Ambito del 19 aprile 2013 ha, in definitiva, riconosciuto al gestore una tariffa superiore a quella applicata dal medesimo in data 29 gennaio 2013; ciò verrà valutato ai fini della quantificazione della sanzione.

Argomentazioni di Acqualatina in merito alla violazione sub ii)

31. Con riferimento alla violazione dell'articolo 34, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI, consistente nell'aver imputato nel ModAto del FileAto alla voce "saldo conguagli e penalizzazioni" gli importi di euro 4.500.000 per l'anno 2012 e euro 3.415.711 per l'anno 2013 in assenza della prescritta approvazione dell'Ente d'Ambito, la società ha esposto le seguenti considerazioni.
32. In sede di verifica ispettiva, la società ha sostenuto che la valorizzazione dei conguagli sarebbe stata desunta dal Piano d'Ambito del 2011, precisando che:
 - l'importo di euro 4.500.000 per l'anno 2012 si riferirebbe alla voce di bilancio "rettifica stima ricavi anni pregressi" inclusa nella voce "spese per servizi" del Piano d'Ambito (piano tariffario 2011, allegato 1.5.a alla *check list*). A tal proposito nella medesima sede ispettiva la società ha prodotto una nota recante "ricostruzione del valore dei conguagli 2012 con evidenza delle fonti originarie" (doc. 3.9.a allegato alla *check list*);
 - l'importo di euro 3.415.711 per l'anno 2013 risulterebbe incluso nel Piano d'Ambito (piano tariffario 2011, allegato 1.5.a alla *check list*) alla voce "(perdita)/recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni" (i cui valori nel piano tariffario, per mero errore materiale, sono indicati alla riga sottostante corrispondente alla voce "riporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%").
33. Con la citata memoria difensiva del 3 ottobre 2014, la società:
 - ha ribadito che gli importi indicati quali "saldo conguagli e penalizzazioni" per gli anni 2012 e 2013 sarebbero stati regolarmente approvati dall'Ente d'Ambito e, in particolare, con la delibera di revisione del Piano d'Ambito, recante approvazione del Piano Tariffario Trentennale, adottata l'11 novembre 2011 (deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia 3/2011 cit.). Inoltre, l'Ente d'Ambito avrebbe confermato i predetti importi in sede di approvazione del moltiplicatore tariffario MTT con la propria delibera del 19 aprile 2013 n. 3;
 - ha allegato una nota della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ente d'Ambito che confermerebbe quanto dichiarato dalla società (allegato 4 alla memoria del 3 ottobre 2014).
34. Con la successiva memoria difensiva del 5 dicembre 2014, la società ha rinviato a quanto già esposto in sede di verifica ispettiva e riportato nella documentazione ivi acquisita (doc. 3.9.a allegato alla *check list*) e ha ribadito che nel Piano Tariffario Trentennale del Piano d'Ambito era contemplata la voce "(perdita)/recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni" e ha allegato una relazione tecnica "*volta ad esplicitare la procedura che, per l'anno 2012, ha portato alla genesi del conguaglio di euro 4.500.000, presente nel Piano 2011*" (allegato 3 alla medesima memoria).
35. Con la memoria difensiva del 26 aprile 2018 Acqualatina ha ribadito quanto già rappresentato nella citata memoria del 3 ottobre 2014.

Valutazione delle argomentazioni di Acqualatina in merito alla violazione sub ii)

36. Le ragioni esposte dalla società non possono ritenersi fondate.
37. L’Autorità ha espressamente ammesso i gestori a valorizzare nel calcolo del VRG (componente CO^{altri}) delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 la voce “saldo conguagli e penalizzazioni” ove e in quanto approvata dall’Ente d’Ambito entro aprile 2012 (articolo 34, comma 1, del MTT) e così ha consentito ai gestori il riconoscimento tariffario degli eventuali crediti e, per converso, ha obbligato i medesimi ad esporre i debiti maturati nei confronti degli utenti, già consuntivati dagli Enti d’Ambito al termine della procedura di revisione tariffaria esplicitamente prevista all’articolo 8, comma 8, del decreto ministeriale 1 agosto 1996 recante il metodo tariffario normalizzato (MTN).
38. Occorre anzitutto osservare che nel Piano d’Ambito revisionato nel 2011 non figura alcuna voce che costituisca chiaramente un “saldo conguagli e penalizzazioni” sulla base dell’eventuale disallineamento tra i dati previsti e i dati accertati a consuntivo, in termini sia di costi sia di ricavi, a mezzo di apposita istruttoria.
39. Tanto premesso, quanto alla violazione contestata per il 2012 (euro 4.500.000 a titolo di saldo conguagli e penalizzazioni) e, in particolare, in merito al fatto che tale importo per l’anno 2012 risulterebbe incluso nella voce “spese per servizi” del Piano d’Ambito e che lo stesso si riferirebbe alla “rettifica stima ricavi” relativa agli anni precedenti il 2012, l’affermazione è contraddetta dai dati riportati nel Piano d’Ambito (piano tariffario 2011, allegato 1.5.a alla *check list*) dall’Ente d’Ambito nonché dai dati del bilancio 2011 della medesima società. In particolare, il totale delle “spese per servizi” ricostruito dalla società includendovi il suddetto importo di euro 4.500.000 è superiore di circa 4 milioni di euro al totale delle “spese per servizi” incluse tra i costi operativi ammessi per il 2012 nel piano tariffario del 2011.
40. Quanto alla violazione contestata per il 2013, la società ha iscritto la somma di circa 3.416.000 di euro nella voce “saldo conguagli e penalizzazioni” poiché la stessa troverebbe riconoscimento in quanto tale nel Piano d’Ambito 2011 (allegato 1.5.a alla *check list*) alla voce “(perdita)/recupero dell’esercizio rispetto alla previsione”. In particolare, la società ha precisato già in sede di verifica ispettiva che, per mero errore materiale, il predetto importo sarebbe stato iscritto alla riga inferiore destinata al “riporto dell’esercizio precedente ricapitalizzato al 5,9%”.
41. Anzitutto, anche accettando la giustificazione addotta, occorre osservare che dall’analisi dei prospetti recanti i piani tariffari del Piano d’Ambito 2006 (allegato 1.5.a alla *check list*) e 2011 (allegato 1.5.a alla *check list*) può desumersi che in ciascun esercizio la voce “(perdita)/recupero dell’esercizio rispetto alle previsioni” sembrerebbe fare riferimento esclusivamente ad *una* componente del “saldo conguagli e penalizzazioni” (ovvero alla componente recupero dei ricavi per scostamento tra la TRM prevista e la TRMA applicata) mancando l’evidenza della quantificazione degli scostamenti a consuntivo (con riferimento ad esempio, alla differenza tra gli ammortamenti e la remunerazione del capitale riconosciuti in via preventiva fino al 2011 e quelli spettanti sulla base degli investimenti

- effettivamente realizzati) nonché della valorizzazione delle eventuali penalizzazioni.
42. Inoltre, anche ammettendo che la predetta voce “(perdita)/recupero dell’esercizio” sia effettivamente una componente di conguaglio, occorre peraltro osservare che, mentre per l’anno 2013 è stato indicato dall’Ente d’Ambito (nel citato Piano d’Ambito 2011) un importo di circa 3,416 milioni di euro corrispondente a quello indicato dalla società alla voce “Saldo conguagli e penalizzazioni”, il valore riportato in corrispondenza della medesima voce per l’anno 2012 dall’Ente d’Ambito sarebbe invece negativo e pari a circa -1,831 milioni di euro, quindi a favore degli utenti; pertanto il medesimo importo avrebbe dovuto in tal caso essere portato a diminuzione del VRG dell’anno 2012.
43. Quanto poi alla nota della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Ente d’Ambito (allegato 4 alla nota del 3 ottobre 2014), occorre rilevare che con la stessa si dà atto solo dell’avvenuta approvazione della voce “(perdita)/recupero dell’esercizio” nel Piano d’Ambito 2011 e non anche – come vorrebbe sostenere la società – della corrispondenza degli importi di tale voce con quelli della voce “saldo conguagli e penalizzazioni” di cui al foglio ModAto del FileAto.
44. Inoltre, occorre evidenziare che la stessa Autorità, in sede di approvazione tariffaria per gli anni 2012-2015, con la deliberazione 194/2016/R/idr, anche tenuto conto delle contestazioni del presente procedimento sanzionatorio, non ha riconosciuto nel computo del vincolo ai ricavi del gestore per gli anni 2012-2013, la valorizzazione alla voce “saldo conguagli e penalizzazioni” dei citati importi *“atteso che i medesimi non risultano esplicitamente approvati dall’Ente d’Ambito entro aprile 2012, come previsto dal comma 34.1 del MTT e che comunque dal Piano d’Ambito - approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Latina con delibera n. 3 del 11 novembre 2011 e successivamente rettificato con delibera n. 4 del 28 giugno 2012 - risultano valori non direttamente riconducibili alla voce “saldo conguagli e penalizzazioni” in questione”*.

Argomentazioni di Acqualatina in merito alla violazione sub iii)

45. Con riferimento alla violazione dell’articolo 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, consistente nell’aver iscritto nel ModCo del FileAto somme solo in parte destinate alla copertura di corrispettivi pagati ai proprietari delle infrastrutture attinenti al SII per il loro utilizzo (anni 2011, 2012, 2013), la società ha esposto le seguenti considerazioni.
46. Nella memoria del 3 ottobre 2014, in aggiunta alle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva (punto 3.6 della *check list*), la società ha rammentato che l’importo in contestazione (pari a 1.521.950 euro riportati nel ModCo del FileAto) è dovuto da Acqualatina a titolo di corrispettivo pagato ai proprietari delle infrastrutture del SII per il loro utilizzo da parte del gestore medesimo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione di gestione (allegato 5 alla memoria medesima).

47. L'evidenza di tali dichiarazioni è stata successivamente ribadita nella memoria del 5 dicembre 2014, in occasione della quale la società ha altresì allegato stralcio del proprio bilancio 2011 recante l'iscrizione dell'ammontare predetto fra i costi per il godimento di beni di terzi (p. 6 voce b) 8) nonché p. 49-50 della Nota integrativa al bilancio medesimo, allegato 4).
48. In ragione della piena ed insindacabile autonomia dell'Ente d'Ambito nell'utilizzo delle somme così corrisposte, non potrebbe essere in alcun modo imputato alla società la scelta di impiegare quelle medesime somme, in parte a copertura del mutuo stipulato dalla Provincia di Latina, su delega dei Comuni, e finalizzato alla ricapitalizzazione della medesima Acqualatina e in altra parte alla copertura delle spese di funzionamento dell'AATO.
49. Il quadro delle valutazioni resta poi insensibile al fatto che tali previsioni, contenute nella delibera 2/2003, siano state modificate con la successiva delibera 3/2011 nel senso di prevedere l'accantonamento di un'ulteriore quota parte delle somme corrisposte dalla società per l'uso delle infrastrutture del SII a copertura di talune pretese economiche dei Consorzi di Bonifica del territorio dell'ATO 4 Lazio meridionale Latina.
50. A tali considerazioni devono aggiungersi quelle formulate dall'Ente d'Ambito con nota allegato 2 alla citata memoria del 3 ottobre 2014, a conferma delle dichiarazioni rese dalla società in merito al titolo che fonda la corresponsione delle somme predette e, quindi, le vede collocate correttamente nel ModCo del FileAto.

Valutazione delle argomentazioni di Acqualatina in merito alla violazione sub iii)

51. In ordine alle ragioni esposte dalla società nelle memorie difensive del 3 ottobre e del 5 dicembre 2014 presentate nell'ambito del presente procedimento, che rinviano, altresì, alle dichiarazioni dell'Ente d'Ambito di cui alla citata nota (allegato 2 alla citata memoria del 3 ottobre 2014), deve rilevarsi quanto segue.
52. Anzitutto, giova ribadire che, con la contestazione formulata, l'Autorità non aveva in alcun modo inteso sindacare le scelte dell'Ente d'Ambito in merito all'impiego delle somme riscosse dal gestore al fine di garantire la ricapitalizzazione della medesima società, ma solo valutare la correttezza dell'imputazione degli importi predetti al capitolo dei costi corrispondenti agli *ACp*.
53. In esito all'istruttoria condotta da questa Autorità nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria, concluso con la suddetta deliberazione 194/2016/R/idr, l'Autorità ha ritenuto tuttavia di approvare i predetti importi annoverati nel calcolo degli *ACp*, al netto della quota parte afferente all'aggiornamento all'inflazione del canone negli anni dal 2003 al 2012.
54. Pertanto, dalle considerazioni esposte, ne discende che – così come già rilevato dal responsabile del procedimento in sede di comunicazione delle risultanze istruttorie – la condotta contestata nel presente procedimento non risulta idonea ad integrare l'illecito contestato con l'avvio del procedimento sanzionatorio, che di conseguenza *in parte qua* deve essere archiviato.

B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DI FATTURAZIONE

Contesto normativo

55. Con la deliberazione 586/2012/R/idr, l'Autorità ha approvato la Direttiva trasparenza di fatturazione, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, la quale prevede che il documento di fatturazione destinato all'utente contenga obbligatoriamente una serie di informazioni, tra le quali:

- il consumo annuo dell'utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili (articolo 4, comma 3);
- le procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all'utente finale in conformità alla normativa vigente (articolo 6, comma 2);
- indicazione, in forma grafica, conforme al fac-simile di cui all'Allegato 1 della Direttiva trasparenza fatturazione, che consenta all'utente finale di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con riferimento almeno agli ultimi quattro periodi per cui sono disponibili consumi effettivi (articolo 9);
- i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva (articolo 10);
- un Quadro di sintesi conforme nel linguaggio e nelle informazioni al fac-simile di cui all'Allegato 2 alla Direttiva trasparenza fatturazione, tra le quali figurano: il totale dovuto per la quota fissa, per il servizio di acquedotto, per il servizio di depurazione, per il servizio di fognatura, per eventuali voci di perequazione, l'indicazione dell'eventuale bonus sociale, degli eventuali acconti già fatturati in precedenti bollette, degli eventuali addebiti/accrediti diversi da quelli derivanti dall'applicazione della tariffa del SII (articolo 11, comma 2, lettere d-k); le informazioni inerenti all'impianto di depurazione e del suo stato di attività (articolo 11, comma 3); un apposito rimando alle informazioni di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 30 settembre 2009, fornite dal gestore secondo le modalità e le periodicità ivi stabilite (articolo 11, comma 4);
- le modalità con cui l'utente finale può ottenere le informazioni relative, tra le altre: ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l'anno precedente e alla Carta dei servizi in vigore (articolo 12, comma 1, lettera a); alla composizione analitica dell'acqua distribuita (articolo 12, comma 1, lettera b); alle condizioni contrattuali di fornitura in vigore (articolo 12, comma 1, lettera c); alle procedure di reclamo (articolo 12, comma 1, lettera d).

Contestazioni

56. A seguito dell'analisi dei documenti acquisiti in sede di verifica ispettiva, è stato contestato alla società che i documenti di fatturazione emessi all'inizio del 2014 (punto 2.2 e doc. 2.2.a e doc. 2.2.b allegati alla *check list* nonché punto 6.3 della medesima *check list*) erano in contrasto con le prescrizioni citate della Direttiva trasparenza fatturazione poiché, in particolare:
- i. in violazione dell'articolo 4, comma 3, non era indicato il consumo annuo dell'utente finale;
 - ii. in violazione dell'articolo 6, comma 2, non erano riportate le procedure applicate in caso di morosità;
 - iii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, non riportava l'indicazione comparativa dei consumi in forma grafica per consentire all'utente di valutare le variazioni dei consumi giornalieri d'acqua;
 - iv. in violazione dell'articolo 10, non riportava le informazioni complete relative alla tariffa applicata, in quanto non erano indicati la fonte normativa e l'organismo da cui derivano i valori della tariffa applicata all'utente;
 - v. in violazione dell'articolo 11, comma 2, lettere da d) a k), nonché del comma 3 e del comma 4 nel medesimo articolo, non riportava nel quadro di sintesi le informazioni ivi richieste;
 - vi. in violazione dell'articolo 12, non indicava le modalità con cui l'utente poteva ottenere informazioni in merito ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l'anno precedente e alla Carta dei servizi in vigore, nonché informazioni in merito ai livelli di qualità del servizio, alla qualità dell'acqua, alle condizioni contrattuali e alle procedure di reclamo.
57. Nella deliberazione 379/2014/S/idr di avvio del presente procedimento sanzionatorio, in ragione della idoneità di tali condotte a recare pregiudizio agli utenti finali, l'Autorità prospettava l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando cessate le condotte medesime alla data di avvio del procedimento sanzionatorio.

Argomentazioni della società

58. In merito alle contestazioni avanzate nei confronti della società per aver violato la Direttiva trasparenza fatturazione, la società ha riconosciuto la fondatezza delle censure e ha immediatamente provveduto ad intraprendere le attività necessarie a cessare la condotta contestata e fornirne adeguata documentazione già in occasione dell'invio della proposta di impegni del 5 settembre 2014, dichiarata inammissibile con la citata deliberazione 481/2014/S/idr.
59. La società ha, quindi, successivamente ribadito l'adeguatezza del proprio sistema di fatturazione alle disposizioni regolatorie con le memorie del 3 ottobre 2014 e del 20 novembre 2014. Con quest'ultima memoria, in particolare, la società ha contestato le motivazioni con le quali l'Autorità nella deliberazione

481/2014/S/idr aveva dichiarato inammissibili gli impegni, tra l'altro, per mancata cessazione della violazione dell'articolo 10 della Direttiva trasparenza fatturazione. La società ha sostenuto al riguardo di aver cessato tutte le violazioni in materia di trasparenza di fatturazione sin dalla data della proposta di impegni ritenendo sufficiente ad adempiere alla disposizione di cui all'articolo 10 della Direttiva trasparenza di fatturazione, il richiamo alla deliberazione dell'Autorità 643/2013/R/idr e che ad ogni modo era da riconoscergli la buona fede per genericità del precetto. La società ha altresì affermato che le attività prospettate come impegni non dovevano essere rigettate in quanto non erano meramente finalizzate ad attuare adempimenti già previsti dalla regolazione.

60. La società, con le memorie del 20 novembre e 5 dicembre 2014, ha altresì dimostrato la completa cessazione delle condotte contestate in materia di trasparenza di fatturazione allegando debita prova documentale con le fatture emesse nei primi giorni di ottobre 2014 e recanti i contenuti mancanti che erano stati evidenziati nella deliberazione 481/2014/S/idr di inammissibilità degli impegni.
61. Con la memoria del 26 aprile 2018 la società ha rinviato a quanto già rappresentato nelle citate memorie del 3 ottobre, 20 novembre e 5 dicembre 2014 nonché nella citata proposta di impegni dell'8 settembre 2014.

Valutazione delle argomentazioni della società

62. Le argomentazioni difensive espresse dalla società in punto di trasparenza di fatturazione non possono essere condivise.
63. In disparte ogni valutazione sulla buona fede che animava il convincimento della società di aver adempiuto correttamente alla regolazione, la prescritta completezza delle fatture è stata documentata solo con la predetta nota del 20 novembre 2014, quindi successivamente all'adozione della delibera di inammissibilità della proposta di impegni 481/2014/S/idr. Con la proposta di impegni, infatti, la violazione non poteva dirsi completamente cessata in quanto, a quella data, la contestata omissione dell'indicazione della fonte normativa e dell'organismo da cui derivano i valori della fattura emessa (di cui all'articolo 10 della Direttiva trasparenza fatturazione), era stata risolta dalla società tramite l'inserimento nella sezione "notizie e comunicazioni" della fattura del seguente paragrafo esplicativo delle tariffe del servizio: "*i consumi dell'anno 2014 vengono fatturati con le tariffe dell'anno 2013, come da delibera dell'AEEGSI n. 643/2013/R/IDR. Tali tariffe, provvisoriamente applicate, saranno oggetto di conguaglio*". Il richiamo alla deliberazione dell'Autorità 643/2013/R/idr di approvazione degli schemi regolatori per la definizione delle tariffe 2014-2015, non era, tuttavia, sufficiente a fornire informazioni complete. La deliberazione in questione disciplina infatti soluzioni alternative in base alle quali all'Ente d'Ambito compete sia il calcolo dei moltiplicatori tariffari sulla base dei dati forniti dal gestore che la presentazione della proposta dei valori dei

- moltiplicatori all’Autorità per l’approvazione (l’istanza di approvazione può essere avanzata dal gestore in caso di inerzia dell’Ente d’Ambito). Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, la tariffa applicata dal 1 gennaio 2014 è, in base all’articolo 6 della deliberazione 643/2013/R/idr: a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte dell’Ente d’Ambito, la tariffa approvata per il 2013 o, laddove non ancora approvata, quella applicata nel medesimo anno senza variazioni; b) a seguito della predisposizione da parte dell’Ente d’Ambito oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all’articolo 5, comma 6, della deliberazione 643/2013/R/idr e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, la tariffa predisposta dall’Ente d’Ambito oppure da esso accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso.
64. Al momento della presentazione degli impegni era ancora pendente l’approvazione da parte dell’Autorità sia delle tariffe 2012-2013 *ex* deliberazione 585/2012/R/idr sia delle tariffe 2014-2015 *ex* deliberazione 643/2013/R/idr e l’organismo competente a definire i valori 2013 applicati agli utenti si identificava nell’Ente d’Ambito. Pertanto, la società avrebbe dovuto specificare altresì – come correttamente documentato con la nota del 20 novembre 2014 – che la tariffa applicata era quella predisposta dall’Ente d’Ambito ATO 4 Latina per l’anno 2013 e adottata con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 del 19 aprile 2013.
65. Quanto, poi, alla contestata deliberazione di inammissibilità della proposta, tra le altre, di inviare a mezzo di apposita brochure *“tutte le comunicazioni necessarie per la comprensione della nuova tariffa, relativa articolazione tariffaria adottata dall’Ato in data 29 luglio 2014, informazioni sui servizi forniti, sui diritti degli utenti, sulla possibilità di accedere al nuovo fondo sociale, indicazione del sito web ove sarà possibile reperire le medesime informazioni”*, occorre osservare che, in mancanza di adeguata specificazione da parte della società di quali contenuti ulteriori – rispetto a quelli obbligatoriamente contenuti in fattura – quell’iniziativa avrebbe voluto portare a conoscenza degli utenti, l’Autorità non ha potuto che intendere che si trattasse di un’iniziativa volta alla mera puntualizzazione o migliore descrizione di informazioni già prescritte dalla regolazione. Dunque, la dichiarazione di inammissibilità si imponeva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera e), della deliberazione 243/2012/E/com.
66. Pertanto, sussistono, come ammesso dalla società, le violazioni dei predetti articoli 4, 6, 9, 10, 11 12 della Direttiva trasparenza di fatturazione. Si prende atto, ad ogni modo, che Acqualatina ha documentato nella memoria del 20 novembre 2014, come successivamente integrata dalla nota del 5 dicembre 2014, l’adempimento della Direttiva Trasparenza fatturazione a far data da ottobre 2014 e che, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento prescrittivo prospettato nella deliberazione 379/2014/S/idr. Tale circostanza verrà valorizzata ai fini della quantificazione della sanzione.

C. VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Contesto normativo

67. La sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.
68. L'articolo 8-*sexies*, comma 2, decreto-legge 208/2008, in attuazione della citata sentenza della Corte Costituzionale 335/2008, ha previsto che *“i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”*.
69. Conseguentemente, l'Autorità all'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, in espressa attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 335/2008, ha previsto che *“ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti”*.

Contestazioni

70. Dall'analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, l'Autorità, con la deliberazione 379/2014/S/idr, ha contestato alla società di aver applicato, in violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, parte dei corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti non serviti dal relativo impianto. In particolare, alla società è stato contestato di aver applicato a tutti gli utenti, compresi i soggetti non serviti da impianti di depurazione attivi, l'intero ammontare della voce “quota fissa” comprensiva, pertanto, oltre che della componente relativa al servizio acquedotto e fognatura, anche della componente di costo, non variabile con il consumo, del servizio di depurazione.

Argomentazioni della società

71. La società deduce essenzialmente l'impossibilità di apportare alcuna variazione ai corrispettivi da applicare all'utenza a titolo di quota fissa per il servizio idrico prestato, in ragione della vigenza – fino a luglio 2014 – di un'articolazione tariffaria, determinata dall'Ente d'Ambito, che ne prevedeva un importo unico da applicare ad ogni singolo contratto, per utenza o unità abitativa.

72. Premessa l'inevitabilità della condotta tenuta, la società, con la citata nota del 3 ottobre 2014, ha rilevato la legittimità del proprio operato, in quanto l'articolazione tariffaria oggetto di contestazione sarebbe stata confermata da una sentenza del Tar Lazio, Sez. Latina, 676/2013 (citata nella medesima memoria del 3 ottobre 2014) oltreché dalla medesima Autorità nel documento per la consultazione 204/2012 recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici".
73. La società ha, altresì, rinviato alla nota dell'ATO 4 Latina del 23 settembre 2014, allegata alla propria memoria del 3 ottobre 2014 (allegato 4), che si limitava a confermare la precedente struttura tariffaria contemplante una quota fissa unica del SII, e dichiarato, con la nota del 5 dicembre 2014 che, per effetto dell'articolazione tariffaria approvata con la successiva delibera n. 8 del 29 luglio 2014 di attuazione del Metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione 643/2013/R/idr, è stata prevista l'articolazione della quota fissa sulla base dei servizi resi.
74. Di conseguenza, Acqualatina ha dichiarato che avrebbe provveduto a determinare e liquidare i conguagli a decorrere solo dall'1 gennaio 2014.
75. Con la memoria del 26 aprile 2018 la società, oltre a ribadire quanto già argomentato con le citate memorie del 3 ottobre e del 5 dicembre 2014, ha rappresentato, con riferimento all'esigenza evidenziata nella comunicazione delle risultanze istruttorie di adottare un provvedimento prescrittivo in merito alla violazione in esame, di aver compreso, a seguito della citata comunicazione, che le proprie argomentazioni difensive sul punto non potevano essere accolte, evidenziando, al contempo, difficoltà gestionali nel procedere alla restituzione degli importi oggetto di contestazione.
76. Coerentemente con la memoria del 12 luglio 2018 Acqualatina ha dichiarato di voler procedere alla restituzione della componente di quota fissa della tariffa di depurazione addebitata agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi, producendo a tal fine un prospetto riportante l'elenco degli utenti interessati dall'indebita applicazione e i relativi importi in fase di restituzione (allegato 2) nonché copia di alcune fatture attestanti la parziale restituzione degli importi in questione (allegato 3). Successivamente, con nota del 12 ottobre 2018 (acquisita con prot. Autorità 29043) la società ha dichiarato e documentato di aver provveduto a effettuare tutti i dovuti rimborsi, comprensivi di interessi, nella misura di euro 302.998, relativi al periodo 2004-2013.

Valutazione delle argomentazioni della società

77. Gli argomenti spesi dalla società in difesa delle proprie condotte non possono essere condivisi per le seguenti ragioni.
78. L'Autorità, anzitutto, non ha in alcun modo posto in discussione la legittimità della precedente struttura tariffaria che, come ben noto, si componeva di una parte fissa e una parte variabile secondo il consumo.

79. Diversamente, l’Autorità ha contestato alla società di non aver adempiuto alle prescrizioni regolatorie che, tenendo conto della pronuncia della Corte Costituzionale 335/2008, vietavano l’addebito in tariffa – sia nella sua componente fissa che nella sua componente variabile – di costi non dovuti dall’utente che non beneficiava, nella specie, del servizio di depurazione. Evidentemente l’Autorità, nel prescrivere, da un lato, che *“dal 1 gennaio 2013 i gestori [...] sono tenuti ad applicare [...] le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni”* (articolo 6, comma 5, del MTT) e, dall’altro, che è fatto divieto per i medesimi gestori *“di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti”* (articolo 9, comma 1, del MTT), poneva una regola in grado – caso per caso – di garantire l’adempimento al *dictum* della Corte costituzionale nel contesto della definizione di un metodo tariffario transitorio e in considerazione della peculiare situazione tariffaria del singolo gestore.
80. La pronuncia della Consulta, come noto, ha condotto al riconoscimento della natura corrispettiva dell’obbligazione pecuniaria che discende da un contratto di utenza e quindi da una prestazione commerciale complessa del servizio idrico, assicurato in tutte le sue componenti. La mancata fruizione del servizio, in tutto o in parte e quale che sia la ragione, rende perciò inesigibile la relativa controprestazione da parte dell’utente, che è tenuto contrattualmente solo agli importi corrispondenti ai servizi di cui beneficia. Peraltro, in conseguenza delle statuizioni della Consulta, lo stesso legislatore è intervenuto sul testo dell’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 a ribadire che *“tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*. Di conseguenza, non si giustifica in alcun modo che gli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione e che anzi avrebbero diritto al rimborso, siano comunque tenuti al pagamento della “quota fissa”, che pertanto dev’essergli restituita laddove già corrisposta relativamente al servizio non fruito: infatti, quali che siano i costi che la medesima componente è destinata a coprire, la stessa è dovuta solo da parte degli utenti serviti entro la misura approvata dapprima dall’Ente d’Ambito e successivamente da questa Autorità.
81. Inoltre, quanto al documento per la consultazione 204/2012/R/idr cui la società rinvia per inferire un implicito avallo da parte dell’Autorità della condotta tenuta e contestata con la deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, pare perfino superfluo osservare che la possibilità di mantenere – in via transitoria – una “quota fissa” fosse tanto implicitamente quanto inscindibilmente legata alla fruizione dei servizi corrispondenti da parte del singolo utente. Ciò in ragione della necessaria sinallagmaticità che deve sempre sussistere tra la quota tariffaria – sia fissa che variabile – relativa al servizio di depurazione e l’effettiva erogazione dello stesso.
82. L’Autorità, del resto, non avrebbe potuto discostarsi dai dettami della Consulta oramai, peraltro, acquisiti sin dal 2008, ai cui principi si rinvengono più volte richiami nella deliberazione 585/2012/R/idr che ha approvato il MTT; tenuto conto di quei dettami, la necessità di assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, vi si legge, legittima il gestore a *“porre i relativi*

- oneri, tramite riconoscimento in tariffa esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione” e, specularmente, viene “fatto divieto [...] di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue” (“ritenuto” e articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr).*
83. Con riferimento alla sentenza del Tar Lazio citata nella memoria del 3 ottobre 2014 occorre rilevare che la stessa si riferisce solo alla legittimità in sé della quota fissa e non anche della sua ripartizione interna sulla base dei singoli servizi resi.
84. Acqualatina, pertanto, si è resa responsabile della violazione dell’articolo 9, comma 1 della deliberazione 585/2012/R/idr per avere fatturato, per gli anni 2004 - 2013, parte degli importi del servizio di depurazione agli utenti che non beneficiavano del servizio corrispondente a tale voce di costo.
85. Si dà atto che, per effetto dell’articolazione tariffaria approvata con la successiva delibera 8 del 29 luglio 2014 di attuazione del Metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione 643/2013/R/idr, è stata prevista l’articolazione della quota fissa sulla base dei servizi resi.
86. In disparte ogni valutazione in merito alle motivazioni della società sottese alla mancata restituzione degli importi in contestazione prima della comunicazione delle risultanze istruttorie, trattandosi – si ribadisce – di atto dovuto in virtù della violazione della regolazione che attua il *dictum* della Corte costituzionale, si prende atto che, con nota del 12 ottobre 2018 (acquisita con prot. Autorità 29043), la società ha dichiarato e documentato di aver provveduto a effettuare tutti i dovuti rimborsi, comprensivi di interessi, nella misura di euro 302.998 (relativi al periodo 2004-2013) nei confronti degli utenti a cui era stato applicato l’indebito corrispettivo. Pertanto, non sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento prescrittivo prospettato nella delibera 379/2014/S/idr. La cessazione della condotta e la restituzione dell’indebito verranno valorizzate ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

87. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell’agente;
 - condizioni economiche dell’agente.
88. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Acqualatina ha violato numerose prescrizioni contenute nella regolazione tariffaria del SII.
89. Le disposizioni inerenti agli obblighi relativi alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII sono volte ad assicurare una corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza

all’Autorità. Si rileva sul punto che la violazione dell’articolo 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI (violazione sub iii) non sussiste con conseguente archiviazione della contestazione corrispondente. La violazione dell’articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, relativa all’indebito incremento tariffario nel 2013, non ha prodotto conseguenze rilevanti a danno degli utenti finali in ragione della sua durata circoscritta nel tempo e del fatto che il provvedimento di approvazione tariffaria dell’Ente d’Ambito del 19 aprile 2013 ha in definitiva riconosciuto al gestore una tariffa maggiore di quella provvisoriamente applicata dal medesimo. La violazione dell’articolo 34, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI, relativa all’errata valorizzazione nella voce “saldo conguagli e penalizzazioni” nel ModAto del FileAto degli importi di euro 4.500.000 per l’anno 2012 e euro 3.415.711 per l’anno 2013, risulta essere cessata a seguito della deliberazione dell’Autorità 194/2016/R/idr, con la quale, anche tenuto conto delle contestazioni del presente procedimento sanzionatorio, tali importi non sono stati riconosciuti nel computo del vincolo ai ricavi del gestore per gli anni 2012-2013.

90. Le disposizioni relative alla trasparenza della fatturazione sono volte a tutelare il diritto degli utenti a ricevere informazioni esatte sulla qualità del servizio reso, sulle condizioni economiche e contrattuali di fornitura nonché sui propri consumi. La società ha documentato con le note del 20 novembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 33494) e del 5 dicembre 2014 (acquisita con prot. Autorità 35454) di aver cessato tutte le violazioni relative alla trasparenza della fatturazione a far data da ottobre 2014. Le disposizioni relative all’applicazione dei corrispettivi afferenti al servizio di depurazione sono, invece, volte a tutelare il diritto degli utenti ad una corretta determinazione ed applicazione dei corrispettivi inerenti al servizio reso. Al riguardo la società ha documentato con le note del 3 ottobre, del 20 novembre e del 5 dicembre 2014 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 27003, 33494 e 35454) di non applicare, a far data dal 1 gennaio 2014 (a seguito della deliberazione dell’Ente d’Ambito n. 8 del 2014), agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi, l’intero ammontare della voce “quota fissa” comprensiva, pertanto, anche della componente di costo, non variabile con il consumo, del servizio di depurazione.
91. Per quanto riguarda *l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* occorre rilevare che nel corso del procedimento, per quanto sia stato necessario attendere circa quattro anni per verificare il completo ravvedimento operoso della società, la stessa ha eliminato e/o attenuato le conseguenze della violazione, avendo documentato con le note del 12 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 21244) e del 12 ottobre 2018 (acquisita con prot. Autorità 29043) di aver effettuato tutti i dovuti rimborsi, comprensivi di interessi, nei confronti degli utenti a cui era stato applicato (nel periodo 2004-2013) l’indebito corrispettivo per un importo totale di euro 302.998.
92. In merito alla *personalità dell’agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.

93. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio 2013 si evince che la società aveva maturato un fatturato pari a euro 92.033.206.
94. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione, tenuto altresì conto di quanto disposto con la deliberazione 194/2016/R/idr, nella misura di complessivi euro 248.000 (duecentoquarantottomila), di cui euro 193.000 (centonovantatremila) per le violazioni della regolazione in materia di raccolta dati e procedure MTT (di cui agli articoli 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, 34, comma 1 del MTT e del punto 3.4.1. della determinazione 2/2012 TQI), euro 36.000 (trentaseimila) per le violazioni in materia di trasparenza di fatturazione ed euro 19.000 (diciannovemila) per le violazioni in materia di corrispettivi del servizio di depurazione

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Acqualatina S.p.a., nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di regolazione del servizio idrico integrato;
2. di irrogare, ad Acqualatina S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 248.000 (duecentoquarantottomila), di cui euro 193.000 (centonovantatremila) per le violazioni della regolazione in materia di raccolta dati e procedure MTT (di cui agli articoli 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, 34, comma 1 del MTT e del punto 3.4.1. della determinazione 2/2012 TQI), euro 36.000 (trentaseimila) per le violazioni in materia di trasparenza di fatturazione ed euro 19.000 (diciannovemila) per le violazioni in materia di corrispettivi del servizio di depurazione;
3. di archiviare, nei termini descritti in motivazione, la contestazione in materia di raccolta dati e procedure MTT di cui all'articolo 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI;
4. di archiviare il procedimento avviato, con deliberazione 379/2014/S/idr, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95;
5. di ordinare ad Acqualatina S.p.a. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
6. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 5, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di

- ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
7. di ordinare ad Acqualatina S.p.a. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
 8. di notificare il presente provvedimento ad Acqualatina S.p.a. (P. IVA 02111020596) all'indirizzo PEC acqualatina@pec.acqualatina.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini